

ALLEGATO N. 11

DECRETO MINISTERIALE N. 546/2020

“Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO, in particolare, l’articolo 184 (“*Fondo per la cultura*”) del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, e prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo;

VISTO il comma 2 del citato articolo 184, ai sensi del quale “*La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private di cui al titolo II del libro primo del codice civile. L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo può consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee a permettere un'ampia partecipazione della collettività al finanziamento della cultura*”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 184, ai sensi del quale “*Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative di cui al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza, con oneri a carico del fondo*”;

VISTO il comma 4 del citato articolo 184, ai sensi del quale “*Il decreto di cui al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di cui al presente comma è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e*





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”;

VISTO il comma 5 del citato articolo 184, ai sensi del quale *“Il Fondo di cui al comma 1 può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”;*

VISTO l'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”;*

VISTO l'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, ai sensi del quale *“La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015”;*

VISTO l'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”*, relativo alla dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC);

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (Testo rilevante ai fini del SEE) e, in particolare, l'articolo 53;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che stabilisce la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle Amministrazioni di cui





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, in assenza dell'inserimento del Codice Unico di Progetto (CUP) degli interventi che costituisce elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11, comma 2-ter, della citata legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, ai cui effetti le Amministrazioni che emanano atti amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico associano negli atti stessi il Codice Unico di Progetto (CUP) dei progetti autorizzati al programma di spesa con l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e del valore complessivo dei singoli investimenti;

VISTO l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, recante "*Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma*", e il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Istituto per il credito sportivo;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*", che riassegna le competenze in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*";

DECRETA





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 1

(*Oggetto*)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, definisce le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo (di seguito, "*Fondo per la cultura*"), istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (di seguito, "*MiBACT*"), con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono così ripartite:
 - a) 30 milioni di euro destinati alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale;
 - b) 20 milioni di euro destinati al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.

Articolo 2

(*Procedura di selezione*)

1. Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il MiBACT pubblica sul proprio sito web istituzionale un bando per la selezione dei progetti da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a). Il bando disciplina altresì le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i casi di esclusione, revoca e monitoraggio, eventualmente integrando quanto disposto dall'articolo 6.
2. Possono partecipare alla procedura i soggetti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in possesso dei requisiti previsti dal bando.
3. Le domande sono presentate al Segretariato generale del MiBACT secondo le modalità indicate nel bando.
4. All'istruttoria delle domande provvede una Commissione tecnica, composta da tre a cinque membri designati dal MiBACT tra esperti di adeguata professionalità nel settore del patrimonio culturale, cui non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
5. La Commissione tecnica determina l'elenco finale delle domande ammissibili sulla base:
 - a) di una graduatoria predisposta in funzione degli elementi di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;
 - b) dell'integrazione dei punteggi della graduatoria di cui alla lettera a) con quelli derivanti dalla valutazione di cui all'articolo 3, comma 3.





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

6. L'elenco finale di cui al comma 5 è sottoposto dalla Commissione tecnica al Segretariato generale del MiBACT ai fini dell'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio, nel limite delle risorse disponibili. Tale provvedimento deve contenere, a pena di nullità ai sensi dell'articolo 11, comma 2-*bis*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, l'elenco degli interventi identificati dal Codice Unico di Progetto (CUP) ed è pubblicato sul sito web istituzionale del MiBACT.

Articolo 3

(Criteri di selezione)

1. La graduatoria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), è definita sulla base dei seguenti elementi, da indicare nella domanda di ammissione:
 - a) stato di avanzamento della progettazione, nel caso di interventi riguardanti lavori;
 - b) incidenza del contributo richiesto sull'importo complessivo dell'intervento;
 - c) percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici o privati.
2. Il bando può fissare una percentuale massima del contributo concedibile rispetto all'importo complessivo dell'intervento per ciascuna richiesta, nonché i criteri per valutare l'equa distribuzione sul territorio nazionale delle risorse.
3. La Commissione tecnica integra i punteggi della graduatoria di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), con quelli derivanti dalla valutazione del miglior sviluppo dell'idea progettuale, nonché dell'equa distribuzione delle risorse sull'intero territorio nazionale, come eventualmente previsto dal bando ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Attività di supporto)

1. Per l'assistenza tecnica alle attività di istruttoria e gestione delle operazioni connesse all'attuazione del presente decreto, con oneri a carico del Fondo per la cultura, ai sensi del citato articolo 184, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il MiBACT può stipulare apposita convenzione con Cassa depositi e prestiti S.p.A., che può coinvolgere le sue società partecipate.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è accantonata, a valere sul Fondo per la cultura, una quota non superiore all'1 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a).





IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 5

(Quota del Fondo per la cultura da destinare a interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono iscritte in uno specifico Fondo articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è gestito e amministrato, a titolo gratuito, dall'Istituto per il Credito Sportivo in gestione separata, secondo le modalità definite con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Articolo 6

(Modalità di erogazione e monitoraggio delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), considerate contributi a rendicontazione, sono erogate a favore dei singoli beneficiari, nel rispetto delle modalità descritte nei commi 2 e 3 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili.
2. A seguito dell'assegnazione delle risorse per le domande ammissibili, è erogato un anticipo pari al 30 per cento delle risorse allocate. Le modalità di erogazione della quota residua sono definite dal bando.
3. L'IVA costituisce una spesa ammissibile se realmente e definitivamente sostenuta e non recuperabile.
4. Il monitoraggio degli interventi, classificati con il codice CUP in base allo strumento programmatico in cui sono inseriti, è effettuato attraverso i sistemi informativi gestionali attivati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I dati così rilevati sono periodicamente inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato secondo modalità tecniche dallo stesso definite ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 229 del 2011. Il Ministero dell'economia e delle finanze rende disponibili i predetti dati alle Amministrazioni interessate in apposita sezione della Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.



IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 7

(Integrazioni del Fondo per la cultura)

1. In seguito all'adozione della delibera di cui all'articolo 184, comma 5, o all'integrazione del Fondo per la cultura con le risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo, nonché nell'eventualità in cui vi siano rinunce o revoche dei contributi assegnati, il MiBACT potrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle domande presentate alla procedura di selezione di cui all'articolo 2 del presente decreto, qualora non integralmente finanziate o all'adozione di una nuova procedura selettiva.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE



